

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231	REV. del ____ 2025 Approvato con delibera dell'Amministratore
---	---	--

ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE

“DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO”

PREMESSA

Il presente documento contiene (i.) una sintetica descrizione delle fattispecie di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (in seguito “Decreto”) ritenute rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* condotta e, di conseguenza, indicate fra i “reati astrattamente ipotizzabili” nella Parte Speciale strutturata per processi a rischio del Modello 231 di **TUCCIO COSTRUZIONI srl** (“**TUCCIO COSTRUZIONI**” o la “**Società**”), (ii.) una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, (iii.) nonché un elenco delle fattispecie di reato-presupposto ai sensi del Decreto ritenute non rilevanti per TUCCIO COSTRUZIONI.

A. FATTISPECIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI *RISK ASSESSMENT* CONDOTTA

1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - a. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b. Ministeri;
 - c. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
 - d. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - e. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - f. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - g. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - h. Banca d'Italia;
 - i. CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
 - j. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - k. Agenzia delle Entrate;
 - l. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - a. INPS;
 - b. CNR;
 - c. INAIL;
 - d. ISTAT;
 - e. ENASARCO;
 - f. ASL;
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”*.

Pertanto, agli effetti della legge penale *«...è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi...»*.

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione *“esterna”* della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa

riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che «...sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale...».

Il legislatore definisce la nozione di “pubblico servizio” attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della “pubblica funzione”.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi; i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di “pubblico servizio”, è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Sul tema, la giurisprudenza propone un'interpretazione oggettiva della nozione di cui si tratta, valorizzando i caratteri della strumentalità e dell'accessorietà delle attività esercitata rispetto a quella pubblica in senso stretto.

In altre parole, l'incaricato di un pubblico servizio potrebbe essere colui che apporta un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, la giurisprudenza ha, pertanto, elaborato degli "indici rivelatori", utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

- a. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Per quanto attiene alla menzionata qualifica soggettiva sono ascrivibili i seguenti reati:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

2.4 Descrizione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

In via preliminare, si segnala che con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

- ***Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)***

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia, **a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.**

In linea astratta, il peculato potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società **laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.**

- ***Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)***

Il 10 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge 112/2024, di conversione del Decreto Legge 92/2024, recante "misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", che ha previsto l'inserimento all'interno del codice penale dell'art. 314-bis del nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili modificando altresì il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

In base a tale disposizione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 314 c.p. ("Peculato"), "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto".

Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari tre elementi:

- la distrazione, ovvero la destinazione del denaro o della cosa mobile altrui, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad un uso diverso rispetto a quello previsto da specifiche norme legislative dalle quali non residuino margini di discrezionalità;
- l'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dell'agente o il danno ingiusto a carico di terzi;
- il vantaggio patrimoniale o il danno che devono essere procurati intenzionalmente.

La novella legislativa ha modificato, altresì, l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" nel novero dei delitti per i quali è comminata una sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente fino a duecento quote.

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato mediante profitto dell'errore altrui un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, ossia, **a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.**

In linea astratta, il peculato mediante profitto dell'errore altrui potrebbe altresì essere **contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.**

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- ***Concussione (art. 317 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (determinando un vantaggio indebito in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (**ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza**), sia in un atto contrario ai suoi doveri (**ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara**), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (**es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori**).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Inoltre, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'applicazione della pena si giustifica anche sul presupposto che il privato, non ceda alla condotta abusiva del soggetto pubblico per evitare un danno ingiusto, come avviene nella fattispecie di concussione, bensì offra o prometta denaro o altra utilità al fine di conseguire un vantaggio indebito (conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge).

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., dall'art. 319 c.p., dall'art. 319 bis c.p., dall'art. 319 ter c.p., e dall'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità, non dovuti, ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata.

Tale ipotesi di reato si configura, inoltre, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti invano una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle***

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322 bis c.p. operato dall'art. 25 del Decreto, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p., si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 9) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone sopra indicate;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito degli altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato come riformulato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 -bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa

derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

• ***Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.) [articoli introdotti dalla L. n. 137/2023].***

La norma di cui all'art. 353 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni "chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti". La medesima pena si applica "anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata". Come riconosciuto da ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato ha natura pluri-offensiva, essendo posto a tutela di più beni giuridici: da un lato, l'interesse della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare, dall'altro lato, l'interesse della parte privata a partecipare alla gara e a condizionarne l'esito "*secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte*"¹

Ai sensi dell'art. 353-bis c.p. "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*". Come è evidente, la previsione del delitto in esame completa la tutela penale garantita dalla disposizione poc'anzi esaminata sanzionando il medesimo tipo di condotte, se antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente.

Esemplificando le possibili modalità di commissione dei reati in questione, si evidenzia innanzitutto come, dalle fasi prodromiche della procedura alla formale apertura della selezione fino alla definitiva aggiudicazione, sono ben possibili fenomeni di distorsione dell'*iter* volti ad indirizzare la gara verso un risultato gradito all'ente per cui l'esponente ha agito (e sgradito ad altri attuali o potenziali concorrenti).

Così, ad esempio, **il soggetto che partecipa alla gara potrebbe porre in essere condotte finalizzate ad ottenere un bando *tailor made* per la propria società, richiedendo all'ente procedente, a fronte di "favori" o "minacce", la previsione di determinati requisiti finanziari, di personale, di strutture, di anni di specificità della mansione e di opere già realizzate che la società deve possedere per poter partecipare alla gara e riuscire ad ottenerne l'aggiudicazione.**

Oppure, **successivamente alla pubblicazione del bando, sia che il procedimento che ha portato alla sua adozione sia stato turbato, sia che si sia svolto regolarmente, possono essere tenute condotte finalizzate a manipolare lo svolgimento della gara, al fine di ottenere indebiti vantaggi competitivi e ottenerne l'aggiudicazione.**

Ancora, il turbamento della gara può avvenire mediante **una collusione con altri soggetti, finalizzata a far partecipare questi ultimi al bando con la formulazione di un'offerta più bassa rispetto a quella che sarà formulata dalla società "aggiudicataria"; mentre l'allontanamento degli offerenti**

¹ Cfr. *ex multis* Cass., Sez. VI, 27 marzo 2007, n. 20621

può avvenire, principalmente, mediante offerte, promesse o dazioni, oppure violenze o minacce che inducano chi vorrebbe partecipare a desistere.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato (oppure un altro Ente Pubblico o l'Unione europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad es., documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui vengano forniti servizi difformi da quelli pattuiti nel contratto, celando con condotte fraudolente l'inadempienza contrattuale.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per i reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote - seicento se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui:

- agli articoli 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) di cui all'art. 25, comma 1, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);
- agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);
- agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, di cui all'art. 25, comma 3, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.300.000).

Per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 commi 2 e 4 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

Infine, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, del Decreto, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

Per i reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, il novellato art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/2001 prevede per l'ente la sanzione fino a 500 quote (i.e. da un minimo di Euro 25.800 fino a un massimo di Euro 774.500). È inoltre importante evidenziare che la condanna con sentenza definitiva (o decreto penale irrevocabile) per il reato di turbativa d'asta (anche nella forma tentata) rientra tra le cause di esclusione automatica da una procedura di gara previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 94, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023), e che tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti ai fini dell'esclusione dalla gara, è stato inserito anche l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 94 comma 3, lett. a), D.Lgs. 36/2023). E ancora, il 5° comma del medesimo art. 94 del D.Lgs. 36/2023 prevede che *"Sono altresì esclusi a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- ***Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando **ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).**

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile **nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.**

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, importi, riproduca, diffonda, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, **ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).**

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (**ad esempio, un operatore di sistema**), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, **ad esempio, il dipendente della Società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Società.**

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna, installi o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, **ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.**

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione:

l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, **ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.**

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall'art. 617 quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla detenzione, dalla diffusione o dall'installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, **ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.**

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, **ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".**

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se:

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe **ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (ad es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società.**

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis c.p.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se:

- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile;
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter c. p., quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

• ***Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)***

Si segnala inoltre che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto Legge n. 105/2019, recante “**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**” ed entrato in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l’energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto Legge.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti:

- a) fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza;
- b) ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei delitti informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato / informazioni / programma / sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per TUCCIO COSTRUZIONI.

Pertanto, nell’ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l’elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all’Ente nell’ipotesi di commissione dei delitti informatici, esse possono essere di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617-quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, del codice penale, di cui al primo comma dell’art. 24 bis del Decreto, si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

In caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, di cui al secondo comma dell'art. 24 bis del decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) (la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Infine, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, e alla violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105), di cui all'art. 24 bis del Decreto, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 620.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art. 24 ter, che ha ampliato il novero dei reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con la locuzione "delitti di criminalità organizzata".

Si tratta delle seguenti ipotesi criminose.

1) Ai sensi dell'art. 24 ter del Decreto (aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge n. 69/2015), la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

2) Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero

o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero

o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Premesso quanto sopra, **non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto e dalla L. n. 146/2006 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati potrebbero essere rilevanti** e, in particolare, si tratta dei seguenti reati:

A. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è un delitto plurisoggettivo (nel senso che, perché sia configurabile, necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come “pace pubblica”.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: **i)** un vincolo associativo tendenzialmente permanente; **ii)** la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; **iii)** lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un

indeterminato programma criminoso; **iv)** una struttura anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (v. sotto).

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 416, comma 6, c.p.); associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, etc. (art. 416, comma 7, c.p.).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società insieme anche a soggetti esterni (partner, fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale etc.) anche mediante:

a) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali;

b) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, **ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).**

B. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, **si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione per delinquere “semplice”, con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.**

La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del

contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. VI, 18/04/2013, n. 30346) ha ritenuto "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "*affectio societatis*", abbia instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue).

C. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile alla Società ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, **ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.**

D. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Il reato potrebbe, **a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.**

4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis (i c.d. "reati di falso nummario").

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 453 c.p. ("Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate");

- Art. 454 c.p. ("Alterazione di monete");
- Art. 455 c.p. ("Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate");
- Art. 457 c.p. ("Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede");
- Art. 459 c.p. ("Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati");
- Art. 460 c.p. ("Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo");
- Art. 461 c.p. ("Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata");
- Art. 464 c.p. ("Uso di valori di bollo contraffatti o alterati");
- Art. 473 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni");
- Art. 474 c.p. ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute *prima facie* rilevanti per TUCCIO COSTRUZIONI e così in particolare il reato previsto dall'art. 473 c.p..

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, o senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale promozionale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, etc.).

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato di cui all'art. 473 c.p., l'art. 25 bis prevede "la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote" (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000). Inoltre, nel caso di condanna, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno.

5. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis.1.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 513 c.p. ("Turbata libertà dell'industria o del commercio");
- Art. 513 bis c.p. ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");
- Art. 514 c.p. ("Frodi contro le industrie nazionali");
- Art. 515 c.p. ("Frode nell'esercizio del commercio");
- Art. 516 c.p. ("Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine");
- Art. 517 c.p. ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci");

- Art. 517 ter c.p. (“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”);
- Art. 517 quater c.p. (“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”).

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all’art. 25 bis.1 del Decreto che – a seguito di un’analisi preliminare – sono state ritenute *prima facie* rilevanti per TUCCIO COSTRUZIONI e così in particolare i reati previsti dall’art. 513 bis c.p. e dall’art. 517 ter c.p.

- ***Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Tale fattispecie punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato e a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva – vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato viene punito più severamente nei casi in cui gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

Tale fattispecie punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474

- ***Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Tale fattispecie punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Tale fattispecie punisce, ove il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)***

Tale fattispecie punisce, salva l’applicazione degli art. 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo della presente fattispecie sono punibili

sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente, l'art. 25 bis.1 prevede:

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

6. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società.

I reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

• Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis c.c. si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. da parte dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma 1, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DELLA CORRETTA GESTIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
 - il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto del Decreto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva (comma 3). Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore generale;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;

- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Per mera completezza, si segnala che l'art. 2635 c.c., inoltre, incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile d'ufficio.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).***

Il Decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", ha introdotto, tra l'altro, la fattispecie di "*Istigazione alla corruzione tra privati*", che punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1) e chiunque sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

5. TUTELA PENALE DELL'EFFICIENZA DELLA VIGILANZA DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170 bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25 ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati societari, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 403.000);
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);
- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);
- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);
- per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000);
- per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.240.000);
- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro

930.000) e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000). Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Rispetto ai reati societari trova applicazione l'art. 2639 c.c. che disciplina l'estensione delle qualifiche soggettive.

La norma estende l'applicazione soggettiva dei reati previsti nella presente parte speciale, equiparando al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita (di fatto) in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Inoltre, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

7. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- ***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi, diriga o partecipi ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis c.p. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater c.p. e punisce chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater 1 c.p. e punisce chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce altresì chiunque depositi o custodisca i beni o il denaro predetti.

- ***Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Costituisce circostanza aggravante il caso in cui il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

- ***Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)***

Tale norma punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p. procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Tale ipotesi di reato si applica altresì quando la condotta sopra descritta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 289 bis e 630 c.p., sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo (Stato, organizzazione internazionale tra più governi, persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche) a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (art. 302 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione se l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda armata.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute negli artt. 1 e 2 della L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di: i) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e; ii) danneggiamento delle installazioni a terra e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e:

i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata. In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 25 quater del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a settecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.090.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni ovvero la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

Per la commissione di tali reati inoltre potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno; se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

8. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra considerati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quinquies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare i lavoratori che vengono reclutati al fine di essere sfruttati da un terzo-datore di lavoro.

In particolare, la norma punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero sia il caporale e chiunque assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione

di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ovverosia il datore di lavoro.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TUCCIO COSTRUZIONI con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati contro la personalità individuale, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 603 bis del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

10. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, il quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 septies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

La pena è aumentata se:

- il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- ***Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di TUCCIO COSTRUZIONI ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (**ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro**).

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, di cui all'art. 25 septies, primo e secondo comma, del Decreto si applica:

- la sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote (e dunque pari a circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione al reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, di cui all'art. 25 septies, terzo comma, del Decreto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza

sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 390.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Inoltre, tra i reati "transnazionali" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza, soprattutto con riferimento alla Gestione del Rischio-Paese, quello del Favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

In particolare, la Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (**quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole**) **ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).**

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000).

11. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Si fa riferimento ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25 octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni²13 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

TUCCIO COSTRUZIONI, inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile alla società.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ovvero se sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

² L'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio"). Per completezza, si segnala anche la "V Direttiva Antiriciclaggio" del 30 maggio 2018, n. 843.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Presupposto necessario del reato di riciclaggio, parimenti a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto illecito (non più solo doloso ma anche colposo) che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto illecito risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale reato si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli sopra indicati, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità, provengono dalla commissione di un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte".

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;
 2. all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
 3. all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);
 4. all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
 5. all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;
 6. all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.
- I Soggetti Obbligati³, sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

- 1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: - banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - istituti di pagamento (IP);
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - le imprese di assicurazione che operano nei rami "vita".
- 2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio: - le società fiduciarie;
 - i mediatori creditizi
 - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.
- 3) I professionisti, tra i quali si indicano: - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
 - i revisori legali e le società di revisione legale.

³ A tal proposito, si specifica che la cd. V Direttiva antiriciclaggio amplia il novero dei soggetti obbligati.

4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:

- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
- gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
- gli operatori professionali in oro;
- i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.

5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, TUCCIO COSTRUZIONI non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela⁴.

Infine, sempre il d.lgs. 231/2007 stabilisce che le P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di taluni procedimenti sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività (art. 10 del D. Lgs. 231/2007).

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a TUCCIO COSTRUZIONI.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di riciclaggio e autoriciclaggio, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittive, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale di cui all'art. 25 octies del Decreto si applica la sanzione

pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000). Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

⁴ Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente

12. I REATI DI CUI I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES. 1 DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

Si fa riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante introdotti nel *corpus* del Decreto, all'art. 25 octies. 1, dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 octies.1 del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento (art. 493-ter c.p.)***

La condotta illecita punita dalla fattispecie in esame consiste

- nell'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che consenta il prelievo di denaro o l'acquisto di beni o servizi nonché di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di chi non ne è titolare o, in alternativa
- nella falsificazione, nell'alterazione ovvero nel possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque alterati o falsificati nonché di ordini di pagamento prodotti con gli stessi.

Quanto all'oggetto materiale delle citate condotte illecite, tra gli strumenti di pagamento diversi dal contante rientrano non soltanto strumenti "materiali" ma anche dispositivi "immateriali", quali applicazioni di mezzi di pagamento digitali (si pensi a Satispay o Paypal), a prescindere dall'esistenza di un documento fisico o mezzi di pagamento digitali attraverso cui viene scambiata moneta elettronica avente corso legale e anche criptovalute.

A titolo esemplificativo, la fattispecie potrebbe venire in rilievo laddove un dipendente della Società utilizzi app di pagamento o carte di credito intestate a terzi non facenti parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o comunque ottenga per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Ad esempio, il reato potrebbe essere commesso mediante la messa a disposizione, all'interno dell'azienda, di strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) funzionali alla realizzazione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- ***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

Il reato di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale punisce le condotte tipiche della frode informatica (consistenti nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti) a cui consegua un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A livello di modalità commissive, **la fattispecie potrebbe, ad esempio, essere integrata nel caso in cui un dipendente della Società alterasse il sistema informatico di un competitor di TUCCIO COSTRUZIONI per perpetrare frodi dirette al trasferimento di denaro in favore della stessa TUCCIO COSTRUZIONI.**

- ***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]***

La disposizione normativa in esame, collocata in chiusura del titolo dedicato ai delitti contro l'economia pubblica e di residuale applicazione ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), è finalizzata a tutelare il corretto andamento del mercato e a contrastare i fenomeni mafiosi, di contrabbando, di ricettazione e di riciclaggio.

Il riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali richiama il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*) e, in particolare il sequestro (art. 20) e la confisca di prevenzione (art. 24), anche per equivalente (art. 25).

Più difficile, invece, la perimetrazione della nozione di contrabbando, dal momento che la stessa è contenuta in differenti testi legislativi che, pertanto, devono ritenersi tutti richiamati: artt. 282 ss., D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. *"Testo unico doganale"*); artt. 1 ss. L. 19 marzo 2001, n. 92 (*"Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"*); artt. 64 ss. L. 17 luglio 1942, n. 907 (*"Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi"*); art. 1 D.lgs. 29 marzo 2010, n. 48 (*"Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"*); artt. 1 ss. D.Lgt. 3 giugno 1915, n. 839 (*"Col quale viene stabilito quali oggetti e materiali debbano essere considerati di contrabbando assoluto, e quali di contrabbando condizionale"*). Da ultimo è intervenuto il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 recante *«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»*.

Per quanto riguarda, invece, l'intestazione fittizia di quote societarie, azioni o cariche sociali, è necessario che vi sia la finalità di *"eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia"* e che, inoltre, la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La citata documentazione antimafia, richiamata anche dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), è disciplinata all'art. 84 d.lgs. 159/2011 e consiste nella comunicazione antimafia e nell'informativa antimafia che, in estrema sintesi, sono finalizzate ad accertare l'assenza di infiltrazioni mafiose o comunque criminali all'interno delle società.

Estremamente variegata appare la casistica relativa al possibile interesse o vantaggio dell'ente legati alla commissione del reato presupposto in esame.

Si pensi ad una società che intende partecipare a un appalto per una fornitura di servizi, ma il cui legale rappresentante ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di turbativa d'asta, ciò che comporterebbe l'esclusione automatica dall'appalto dell'operatore economico. Al fine di partecipare alla gara, dunque, il legale rappresentante della società potrebbe cedere solo formalmente ad altro soggetto i poteri di rappresentanza della società, continuando comunque a operare occultamente e utilizzando la firma di tale altro soggetto per svolgere tutte le operazioni di cui era titolato in precedenza.

Ancora, si può immaginare l'ipotesi in cui una società sia sottoposta a indagini per frode fiscale e vi è il rischio che venga emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In questo caso, per evitare che i beni aziendali vengano sequestrati, il legale rappresentante potrebbe decidere di trasferire alcuni di questi ad una società di comodo, controllata da un suo fidato collaboratore.

- ***Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale***

L'art. 25-octies.1 del Decreto prevede un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente – mediante l'introduzione di una clausola di riserva espressa (*"salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente"*) – in caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando questo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Vengono, quindi, in rilievo, a titolo meramente esemplificativo i seguenti reati:

– *"Dei delitti contro la fede pubblica"* di cui al Titolo VII del codice penale (artt. 453 e ss.): art. 453 c.p. *"falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"*; art. 454 c.p. *"alterazione di monete"*; art. 455 c.p. *"spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"*; art. 457 c.p. *"spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"*; art. 459 c.p. *"falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"*; art. 460 c.p. *"contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"*; art. 461 c.p. *"fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"*; art. 462 c.p. *"falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto"*; art. 464 c.p. *"uso di valori di bollo contraffatti o alterati"*; art. 465 c.p. *"uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"*; art. 466 c.p. *"alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"*;

– *"Dei delitti contro il patrimonio"* di cui al Titolo XIII del codice penale (artt. 624 e ss.): art. 624 c.p. *"furto"*; art. 624-bis c.p. *"furto in abitazione e furto con strappo"*; art. 626 c.p. *"furti punibili a querela dell'offeso"*; art. 628 c.p. *"rapina"*; art. 629 c.p. *"estorsione"*; art. 630 c.p. *"sequestro di persona a scopo di estorsione"*; art. 631 c.p. *"usurpazione"*; art. 640 c.p. *"truffa"*; art. 640-bis c.p. *"truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*; art. 640-ter c.p. *"frode informatica"*; art. 644 c.p. *"usura"*; art. 646 c.p. *"appropriazione indebita"*.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 25-octies. 1 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive nonché delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) per il reato di cui all'art. 493-ter c.p.;

- fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) per i reati di cui all'art. 493-quater c.p. e 640-ter c.p. ;

- fino a cinquecento quote e da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) in relazione alla categoria residuale delitti contro la fede pubblica o il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante in relazione al relativo trattamento sanzionatorio.

L'accertamento della responsabilità dell'ente per il delitto di cui all'art. 512-bis c.p. comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria 250 a 600 quote (i.e. da un minimo di Euro 64.500 fino a un massimo di Euro 929.400), così come previsto dal novellato art. 25-octies.1, comma 2-bis, d.lgs. 231/2001.

13. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 25 novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies) quali, ad esempio, l'importazione, la

distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a TUCCIO COSTRUZIONI delle fattispecie di cui agli artt. 171 ter, 171 septies e 171 octies L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 novies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- i. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- ii. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe **ad esempio essere commesso nell'interesse di TUCCIO COSTRUZIONI qualora venissero caricati sui siti internet della Società dei contenuti coperti dal diritto d'autore.**

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe **ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.**

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, e 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, di cui all'art. 25 novies del Decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

14. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati contro l'attività giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria.

In particolare, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, di cui all'art. 25 decies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

15. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 undecies, l'estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, Cod. Amb.);
6. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
9. sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3 bis, comma 1, della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 202/2007).

Successivamente con legge 22/05/2015, n. 68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25 undecies del Decreto 231, quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell'Ente, anche gli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, art. 452 sexies, art. 452 octies del codice penale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del Decreto e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

I reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, a seconda della fonte normativa di riferimento.

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale⁵16 (art. 452 bis c.p.)

⁵I termini utilizzati dal legislatore "compromissione o deterioramento", "di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo" potranno più compiutamente essere precisati allorché interverranno le pronunce dell'Autorità giudiziaria

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'ipotesi aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale⁶17 (art. 452 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

L'articolo 452 quinquies c.p. prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:

- taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater c.p. è commesso per colpa;

- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:

1) il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;

2) il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

3) pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:

a) l'associazione di cui all'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p.;

⁶ L'avverbio abusivamente si presta ad una duplice interpretazione e cioè come violazione dei principi generali vigenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prescindendo da qualsiasi atto autorizzativo amministrativo connesso alle attività che hanno originato il disastro ambientale ovvero inteso come direttamente collegato ad un atto amministrativo che ha autorizzato la specifica attività svolta ed alla base del disastro. Ove si acceda alla seconda interpretazione possono delinearsi varie ipotesi e cioè: mancanza di qualsiasi autorizzazione, attività svolte in violazione dell'autorizzazione, illegittimità dell'autorizzazione. Anche per tale reato occorrerà attendere le decisioni della magistratura, in ordine all'interpretazione, da dare ai termini "equilibrio dell'ecosistema", "eliminazione onerosa", "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi", "numero delle persone offese o esposte al pericolo", anche alla luce del principio di tassatività della legge penale.

b) l'associazione di cui all'art. 416 bis cp. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;

c) dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

A.6) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p., è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata.

A.7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

L'art. 727 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);

b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

L'art. 733 bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione

biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”

B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell’Ambiente)

B.1) Fattispecie di reato di cui all’art. 137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

L’art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque reflue industriali eccedenti limiti tabellari

L’articolo 137, comma 5, Cod. Amb. prevede l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice dell’Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al Codice dell’Ambiente.

c) scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

All’art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del Codice dell’Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Ai sensi dell’art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all’art. 256 Cod. Amb.

L’art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell’ambiente.

Le attività illecite previste dall’art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei “reati di pericolo astratto”, per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l’ambiente) è

presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili. Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, Cod. Amb., per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”.

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, terzo comma, Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano *“gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*.

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- i. una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- ii. il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- iii. il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

c) Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256, quinto comma, Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi – che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali – è consentita solo se espressamente

autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256, sesto comma, primo periodo, Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 Cod. Amb. la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"*;

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb., è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo il quarto comma e precisando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, Cod. Amb. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo, Cod. Amb., salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Con l'art. 6 del D.L. n. 135/2018, in vigore dal 15 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 viene soppresso il Sistri e tutti i soggetti che gestiscono rifiuti sono tenuti agli adempimenti (tenuta registro carico scarico, formulari di identificazione ecc) previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 al D.Lgs. 152/2006, abrogate dal D.L. per la parte relativa alla previsione di un Sistema di controllo della tracciabilità rifiuti.

Per quanto riguarda il catalogo dei Reati ambientali che possono dare luogo alla responsabilità degli enti, si ritengono inapplicabili i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis del D.Lgs. 152/06, richiamati dal D.Lgs. 231/01 per l'inapplicabilità delle prescrizioni previste nel citato art. 260-bis.

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di

cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- ***Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992***

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- ***Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007***

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- ***Fattispecie di cui all'art 256 bis D.Lgs. 152/2006***

Il Legislatore, nell'introdurre il nuovo art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei reati presupposto ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001. Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. Il collegamento con la normativa ex D.Lgs. 231/2001 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati ambientali, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata. In particolare, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano le seguenti sanzioni:

- per la violazione dell'art. 452 bis c.p., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a un anno;
- per la violazione dell'art. 452 quater c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2;
- per la violazione dell'art. 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000);
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000);
- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies c.p., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000);
- per la violazione dell'art. 727 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione dell'art. 733 bis c.p., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per i reati di cui all'art. 137:

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- d) per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- f) per il delitto di cui all'art. 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) nel caso previsto dal comma 2 e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
- g) per la violazione dell'art. 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente a sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);
- b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;

c) per il reato di cui all'art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

16. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *“Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione). Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, ha inserito tra i reati presupposto quelli previsti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del T.U. sull'immigrazione.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).***

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale

in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, punisce colui che «...*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*».

L'art. 12, comma 5, punisce colui che «*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*» previste dal Testo Unico medesimo.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998, di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 150.000).

Inoltre, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000), mentre nel caso di commissione del reato di cui all'art. 12, comma 5, l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 309.800).

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Infine, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le suddette fattispecie ed il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. assumono rilevanza ai fini della presente parte speciale anche nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 della Legge 146/2006.

Il reato di traffico di migranti incrimina chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 186/1998 ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

All'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000).

Il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali.

La Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 774.500).

17. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TERDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: RAZZISMO E XENOFOBIA

La L. 167/2017 ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, introducendo nel Decreto l'art. 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia. La disposizione richiama l'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma

di discriminazione razziale. Successivamente, il d.lgs 21/2018 ha abrogato tale norma, introducendo l'art. 604 bis nel codice penale. Si riporta di seguito il testo del reato di interesse.

- ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente ai sensi dell'art. 25 terdecies si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

18. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 quinquiesdecies.

Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*);
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”*);
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (*“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*);
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 (*“Occultamento o distruzione di documenti contabili”*);
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (*“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”*).

Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF) – ha integrato l'art. 25 quinquiesdecies, aggiungendo, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000:

- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (*“Dichiarazione infedele”*);
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (*“Omessa dichiarazione”*);

- Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 (“Indebita compensazione”).

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all’art. 25 quinquiesdecies del Decreto che – a seguito di un’analisi preliminare – sono state ritenute rilevanti.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Tale reato si configura mediante l’utilizzo di «fatture» o di «altri documenti» che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria quando gli stessi sono:

- registrati nelle scritture contabili obbligatorie o
- detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, senza che sussista l’obbligo di allegare alla dichiarazione fiscale la documentazione giustificativa degli elementi fittizi.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:

- operazioni soggettivamente inesistenti (**ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene**);
- operazioni oggettivamente inesistenti (**ad es. l’operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l’IVA in misura superiore a quella reale**).

La finalità della norma è quella di sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato «dichiarativo» che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)***

Il suddetto articolo punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento.

Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:

- se l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;
 - se l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta stessa o comunque a trentamila euro.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante:

- operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l’utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all’art. 2 (**ad es. un contratto, laddove non rappresenti l’unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria**);
- altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché

tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'Amministrazione Finanziaria.

- ***Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)***

La condotta punita si concretizza nella indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti (ossia costi che non siano stati materialmente sostenuti dal contribuente) ovvero nella mancata manifestazione di elementi attivi di reddito (ossia componenti positive di reddito, ipotesi che si ha nei casi di omessa fatturazione e/o mancata annotazione dei ricavi, nonché di mancata indicazione di beni patrimoniali e di proventi derivanti da proprietà immobiliari o finanziarie) atti, questi, entrambi idonei a falsare la rappresentazione della base imponibile di reddito su cui calcolare le aliquote fiscali e, quindi, le imposte dovute.

La norma prevede una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

In particolare, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino congiuntamente le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del comma 1, segnatamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella mera mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nei termini previsti dalla legge.

Come nell'ipotesi di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

- a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;
- b) il contribuente non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)***

Tale reato consiste nel consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità. Il reato di emissione si integra indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È sufficiente, inoltre, l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale. Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo indicato in fattura o nel documento falso sia inferiore per periodo d'imposta a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Possono essere soggetti attivi del reato:

- il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti;
- anche un soggetto diverso (**ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale**).

Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo. Per «scritture contabili e documenti», si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (**ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, bolletari, schedari ecc.**). In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria ed inoltre, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per «occultamento» si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per «distruzione» si intende l'eliminazione, soppressione o disfacimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.

- ***Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella presentazione da parte di un modello unico di pagamento in cui siano stati indicati ed utilizzati in compensazione crediti inesistenti o non

computabili, in modo da alterare il risultato della compensazione fra poste di dare e di avere, in tal modo evitando il versamento delle somme dovute all'erario.

Come nell'ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

a) mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;

b) mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Quanto al delitto di indebita compensazione occorre ricordare che il primo intervento previsto dal D.lgs. 87/2024 (art. 1, c.1, lett. a) D.lgs. 87/2024) riguarda l'integrazione della norma definitoria del corpus dei reati tributari (art. 1, D.lgs. 74/2000), attraverso l'inserimento di due nuove lettere (g-quater e g-quinquies) deputate alla descrizione, rispettivamente, dei concetti di inesistenza e di non spettanza dei crediti di imposta oggetto del reato di cui al successivo art. 10-quater.

Con riguardo ai crediti inesistenti (nuovo art. 1, lett. g quater, D.lgs. 74/2000), la riforma – pur nell'ottica di una (ormai apparentemente inevitabile) tassonomia penalistica modellata sul rinvio alla “disciplina di riferimento” – introduce, nondimeno, concetti già in parte presenti nel lessico definitorio del medesimo Decreto 74: in disparte l'ipotesi del difetto dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento (lett. g-quater, n. 1), infatti, si prevedono come crediti inesistenti anche quelli frutto di rappresentazioni fraudolente a mezzo di documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici (lett. g-quater, n. 2).

Con riguardo ai crediti non spettanti (nuovo art. 1, lett. gquater, D.lgs. 74/2000), la riforma sembra involontariamente allontanarsi dai commendevoli propositi di tipizzazione del fatto, mostrando minore disinvoltura nella capacità di tracciare la linea di demarcazione tra “fatto fiscale e fatto penale”. Ciò per il sostanziale rinvio in toto alla disciplina normativa di riferimento, che diviene la cartina di tornasole per il “corretto” parametro di spettanza del credito.

Viene introdotta una speciale causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, c. 2-bis, D.lgs. 74/2000) nell'ipotesi in cui “per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito” (art. 1, c.1, lett. d), D.lgs. 87/24)

Ulteriore intervento (per effetto delle lettere h), i), l) e m) dell'art. 1, c.1, D.lgs. 87/2024) riguarda diversi innesti nelle disposizioni che, nel D.lgs. 74/2000, disciplinano il principio di specialità (art. 19), i rapporti tra procedimenti (art. 20), l'irrogazione di sanzioni amministrative per le violazioni fatte oggetto di notizie di reato (art. 21), accanto all'introduzione di due norme (artt. 21-bis e 21-ter) deputate, rispettivamente, all'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e all'applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative sul sistema dei rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo. Nell'enunciazione del principio di specialità tra norma penale e norma fiscale, la riforma (nel nuovo art. 19) dispone che viene fatta salva in ogni caso la responsabilità degli enti e delle società, specularmente a quanto previsto, in tema di sanzioni, dal nuovo comma 2-bis dell'art. 21 (sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti): tale ultima disposizione fa salva la eseguibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie se riferite “a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231". Al riguardo, l'espressione che identifica le ipotesi in cui "può essere disposta" la sanzione ex D.lgs. 231/2001 appare di incerta formulazione. Così, mentre le previste ipotesi di non punibilità non si estendono mai all'ente, diversamente, in tema di sanzioni, si prevede l'operatività nei confronti delle persone giuridiche tanto del principio di specialità quanto della correlata sospensione (recte, non eseguibilità) delle sanzioni amministrative tributarie nei casi di possibile applicazione della sanzione ex D.lgs. 231/2001: l'intento della riforma sembra quello di fare ordine tra i diversi sistemi sanzionatori tra loro non del tutto coordinati (responsabilità penale dell'individuo, responsabilità amministrativa tributarie e responsabilità amministrativa da reato dell'ente), in un contesto applicativo che, tuttavia, si mostra ancora eccessivamente frammentato, stante, ad esempio, il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna ritenuta in contrasto col divieto di bis in idem alla luce dei criteri elaborati in sede sovranazionale.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)***

Tale reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Il delitto ha infatti natura di reato di pericolo. Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, «per alienazione simulata» deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva. Per «atto fraudolento» ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva. Il comma 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

È prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace.

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati tributari, l'art. 25 quinquiesdecies prevede:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 465.000);

- per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000); Inoltre, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie precedentemente indicate sono aumentate di un terzo, Infine, per i predetti reati si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

19. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI DI CONTRABBANDO

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando - punisce l'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) e dal Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: - contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aerei e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024); - contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/2024); - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024); - sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995); - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D.Lgs. 504/1995); - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40- quinquies D.Lgs. 504/1995); - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995); - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995); - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995); - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995);

Il Decreto Legislativo n. 141/2024 ha modificato l'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 che ora prevede, in caso di commissione dei reati previsti dal TUA, l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote e, qualora le imposte dovute superino gli euro 100.000, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Viene altresì prevista

l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: • in caso di applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria sia fino a duecento quote, sia fino a quattrocento quote: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni e servizi; d) interdizione dall'esercizio dell'attività; e) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • solo nell'ipotesi più grave di applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote anche: f) interdizione dall'esercizio dell'attività; g) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

Considerata l'attività di TUCCIO COSTRUZIONI, nonostante si ritengano di difficile configurabilità le fattispecie penali previste dal Decreto Legislativo n. 141/2024 richiamato dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in ottica prudenziale sono state individuate le aree a rischio potenzialmente rilevanti in relazione a tale categoria di reati e, in particolare, in relazione ai seguenti articoli:

– **Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.Lgs 141/2024):** *E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.*

– **Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.Lgs 141/2024):** *Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.*

– **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.Lgs 141/2024):** *Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.*

– **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.Lgs 141/2024):** *Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.*

– **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.Lgs 141/2024):** *Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.*

– **Circostanze aggravanti del contrabbando Art. 88 D.Lgs 141/2024):** *Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e' punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli*

organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

20. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante la *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*, ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto degli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui ai predetti articoli del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute maggiormente rilevanti per la Società.

- ***Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici (art. 518-bis c.p.)***

La fattispecie punisce, alternativamente, chiunque (i) si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri; (ii) si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. 85

Tale ultima condotta illecita presuppone l'applicazione dell'art. 91 del c.d. *“Codice dei beni culturali”*, ai sensi del quale appartengono allo Stato (al suo patrimonio indisponibile) i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati.

A titolo meramente esemplificativo, **la fattispecie potrebbe venire in rilievo mediante l'impossessamento di beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo nell'ambito di attività di scavi svolte in regime di appalto di lavori al fine di non doverne dichiarare il rinvenimento alle autorità competenti.**

- ***Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare un ingiusto profitto per sé o altri, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, **a titolo esemplificativo, nel caso in cui, a seguito del rinvenimento di un bene archeologico nel corso delle attività di scavo, l'autorità competente dovesse imporre un determinato obbligo di conservazione temporanea del bene presso l'area in cui è stato rinvenuto e il detentore dello stesso se ne appropriasse così da poter proseguire le attività di cantiere.**

- ***Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- duodecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici.

Il comma 2 della disposizione punisce chiunque deturpa, imbratta beni culturali, ovvero li destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, **a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui, in occasione di attività di scavo dei terreni, dovessero essere rinvenuti beni archeologici e questi ultimi fossero consapevolmente distrutti, così da non dover dichiarare il relativo rinvenimento**

agli enti competenti, ovvero nel caso in cui fossero deturpati beni paesaggistici in occasione delle attività di manutenzione della rete.

- ***Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In considerazione dell'ampiezza del dettato normativo, non può escludersi che la fattispecie possa essere integrata da condotte di distruzione o danneggiamento di rilevante entità.

La fattispecie potrebbe, pertanto, astrattamente venire in rilievo laddove, sempre nell'ipotesi delle attività di manutenzione o realizzazione della rete, dovesse essere danneggiata un'area sottoposta a vincolo paesaggistico con modalità tali da determinare un sensibile deterioramento dell'area circostante

Nell'ipotesi di commissione dei reati contro il patrimonio culturale in precedenza richiamati, è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.400.000) per il delitto di furto di beni culturali;
- della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000) per il delitto di appropriazione indebita di beni culturali;
- della sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.085.000) per il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Con riferimento al reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.549.000).

B. FATTISPECIE DI REATO NON PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 ED INSERITE NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE

Sebbene non contemplata tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa, si è ritenuto di contemplare anche la fattispecie criminosa prevista dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006, introdotta dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6:

- – Art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 – **Combustione illecita di rifiuti.**

- **Violenza di genere**

Sebbene non integri un reato presupposto ai sensi del Decreto, la Società ritiene tuttavia opportuno porre in evidenza - in questa sede – il tema della “violenza di genere”, che trova nel c.d. “Codice Rosso” (Legge 69/2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) un importante presidio ed un decisivo passo avanti nell'ambito della disciplina penale e processuale della problematica. Il Codice Rosso nasce, infatti, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la repressione penale della violenza domestica e di genere, intesa come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o siano suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica. Il fine ultimo della norma non è solo di punire gli autori delle violenze, ma anche di proteggere e dare sostegno alle vittime fin dalle fasi iniziali del procedimento, nonché di rendere più efficace e tempestiva la risposta giudiziaria; si può dire che il Codice Rosso sia di fatto

una sorta di bollino di precedenza: in tutte le indagini relative a casi violenza domestica o di genere, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero devono attivarsi immediatamente e la vittima deve essere ascoltata entro 3 giorni dalla denuncia, per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata; al contrario, le donne avranno più tempo per denunciare una violenza subita: 12 mesi invece dei 6 previsti in genere dalla legge, un modo per consentire alle vittime di interiorizzare meglio l'accaduto. Il Codice Rosso introduce, quindi, una nuova categoria di reati, nell'ambito della quale rientrano: (i) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn); (ii) il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; (iii) il reato di costrizione o induzione al matrimonio; allo stesso tempo aumenta le sanzioni già previste dal codice penale per (i) il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, (ii) la violenza sessuale aggravata o di gruppo, (iii) gli atti sessuali con minorenne, (iv) gli atti persecutori e le lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Fermo quanto sopra si ritiene necessario - in questa sede - rivolgere una particolare attenzione alla violenza di genere nei luoghi di lavoro, intesa come qualunque condotta impropria che si manifesti, in particolare, attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona, di metterne in pericolo l'impiego o di degradare il clima lavorativo⁷. A tal riguardo preme evidenziare come la Società si sia sempre ispirata e abbia sempre promosso - come disposto nell'ambito del Codice Etico - il rispetto di principi fondamentali quali la tutela dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri. Il Codice Etico della Società vieta espressamente ogni e qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale nei confronti dei Destinatari, clienti o visitatori, intendendosi per molestia qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. Ciascun Destinatario del Modello è tenuto, dunque, ad operare assicurando un ambiente di lavoro sereno e privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità e della dignità dell'individuo; i rapporti e i comportamenti tra Destinatari e tra questi e i terzi devono essere improntati a valori di civile convivenza nonché ai principi fondamentali della Carta Costituzionale che affermano la pari dignità sociale e il reciproco rispetto, senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche. La Società ha sempre assunto ed assume una posizione chiara di tutela e promozione del valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore, garantendo l'equità di genere e non tollerando nessun tipo di violenza o molestie nei luoghi di lavoro.

C. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI A TUCCIO COSTRUZIONI

All'esito dell'attività di *risk assessment*, sono state ritenute non applicabili a TUCCIO COSTRUZIONI le ipotesi di reato riportate di seguito.

In particolare, si precisa che TUCCIO COSTRUZIONI, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto rilevanti alcuni dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; alcuni delitti tra i delitti contro l'industria e il commercio; i reati di mutilazione degli organi genitali femminili, alcuni delitti contro la personalità individuale; di frode

⁷ Cfr. anche l'art. 28 del Testo Unico sulla sicurezza, che, in linea con le indicazioni comunitarie, modifica gli interventi di prevenzione dei rischi ampliando i soggetti oggetto di analisi: "nella valutazione dei rischi devono essere tenuti in considerazione tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi"

in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati e, infine, di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

A tal fine, giova infatti sottolineare che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei seguenti reati:

1) fattispecie criminose previste dall'art. 25 bis (introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350), ossia i **delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, ovvero: – Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

– Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;

– Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

– Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;

– Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

– Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;

– Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

– Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

2) fattispecie criminose previste dall'art. 25 bis 1 (introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99), segnatamente i **delitti contro l'industria e il commercio**, ossia:

– Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;

– Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;

– Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;

– Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

– Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci usurpando titoli di proprietà industriale;

– Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3) fattispecie criminose previste dall'art. 25 quater 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7), i cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ovvero:

– Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228), c.d. **delitti contro la personalità individuale**, ovvero:

– Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

– Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile

– Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

– Art. 600 quater 1 – Pornografia virtuale

– Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

– Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

– Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25 terdecies (introdotto nel Decreto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167) rubricato "**Razzismo e Xenofobia**", ossia:

– Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 – articolo abrogato e sostituito dall'art. 604-bis del Codice Penale: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto (inserito dalla Legge del 3 maggio 2019 n. 39 recante la "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014") rubricato "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**", ovvero:

- Art. 1 L. 401/1989: Frodi in competizioni sportive;
- Art. 4 L. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

7) fattispecie prevista dall'art. 24 del Decreto (inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75), ovvero **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 L. 898/1986).

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter del Decreto (inserito dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) ovvero **Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**.